

Spett.le EDPB,

faccio riferimento alle **Guidelines 04/2022 on the calculation of administrative fines under the GDPR**, in pubblica consultazione, per fornire un mio contributo da cittadino e senza alcun impegno per:

- il mio Ente pubblico di appartenenza (Banca d'Italia, ora in distacco presso l'IVASS).
- Federprivacy presso cui sono componente del Gruppo di lavoro Gruppo di lavoro per la privacy nella Pubblica Amministrazione a supporto del Comitato scientifico dell'Associazione.

## ASPETTI FORMALI

Sia nel punto 10 a pagina 6, sia nella nota 38 a pagina 30 si fa riferimento al Capitolo 4.4 che, però, non è presente nel documento (presumibilmente si fa riferimento al punto 4.2.4).

## ASPETTI DI MERITO

1. Le Guidelines si occupano, fra i poteri di rigore che il GDPR mette a disposizione per le Autorità di Vigilanza sulla protezione di dati personali. L'art. 83.7 del GDPR recita "Fatti salvi i poteri correttivi delle autorità di controllo a norma dell'articolo 58, paragrafo 2, ogni Stato membro può prevedere norme che dispongano se e in quale misura possono essere inflitte sanzioni amministrative pecuniarie ad autorità pubbliche e organismi pubblici istituiti in tale Stato membro".
2. Al punto 10 (capitolo 1 - introduzione) delle Guidelines viene affermato che " Supervisory authorities remain free, however, to apply a methodology similar to the one described in this Chapter".
3. Ora, premesso che nel Capitolo 1 ("this Chapter") non viene descritta la metodologia, ad avviso di sottoscritto nei casi in cui provvedimenti di uno Stato membro facciano restare in capo all'Autorità Garante per la privacy il potere sanzionatorio, rimandano per lo stesso al GDPR<sup>1</sup>, si è dell'avviso che le Guidelines andrebbero modificate da  
" Supervisory authorities **remain free**, however, to apply a methodology similar to the one described in this Chapter"  
a  
" Supervisory authorities **should**, however, to apply a methodology similar to the one described in this Chapter"  
Ciò con la finalità di una applicazione il più omogenea possibile – per gli Stati che non prevedano disposizioni diverse dal GDPR per il settore pubblico - del regime sanzionatorio sia al settore degli Organismi pubblici sia fra il settore privato e quello pubblico, ancorchè i limiti per le sanzioni siano differenti (in generale fino a 20 mln per il settore pubblico e, per il settore privato, fino al 4% del fatturato mondiale dell'esercizio precedente se superiore).

---

<sup>1</sup> E' il caso dell'Italia, dove il Codice privacy aggiornato al GDPR (D Lgs 196/2003 aggiornato con D Lgs 101/2018) , all'Art. 166 "Criteri di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e procedimento per l'adozione dei provvedimenti correttivi e sanzionatori" prevede :

" 4. Il Garante è l'organo competente ad adottare i provvedimenti correttivi di cui all'articolo 58, paragrafo 2, del Regolamento, nonché ad irrogare le sanzioni di cui all'articolo 83 del medesimo Regolamento e di cui ai commi 1, 2 e 3. 5. Il procedimento per l'adozione dei provvedimenti e delle sanzioni indicati al comma 4 può essere avviato, nei confronti sia di soggetti privati, sia di autorità pubbliche ed organismi pubblici, a seguito di reclamo ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento o di attività istruttoria d'iniziativa del Garante, nell'ambito dell'esercizio dei poteri d'indagine di cui all'articolo 58, paragrafo 1, del Regolamento, nonché in relazione ad accessi, ispezioni e verifiche svolte in base a poteri di accertamento autonomi, ovvero delegati dal Garante"- per il settore pubblico non si pone anche la finalità di trarre vantaggio economico da un trattamento dei dati non compliant al GDPR

4. Ad avviso del sottoscritto, inoltre, nei limiti consentiti dal quadro complessivo del GDPR e dei provvedimenti ad oggi adottati, andrebbe valutato se prevedere una attenuante (o una indicazione applicativa) specifica per il settore pubblico, per il calcolo delle sanzioni, atteso che a differenza del settore privato (almeno nei casi intenzionali) per il settore pubblico non si pone in via di massima **anche** l'intenzione di trarre vantaggio economico da un trattamento dei dati personali disallineato rispetto al GDPR.

Termoli, 4 giugno 2022

Pasquale Mancino  
Largo Unia 4  
00181 Roma